

Tribunale di Siracusa**- Sezione lavoro-****RG. n. 777/2023 - Giudice dott. Luca Gurrieri****Udienza del 29.02.2024 ore 09.00**

Per il ricorrente è presente l'avv. Massimiliano Conti in sostituzione degli avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e contesta quanto ex adverso esposto, eccepito e prodotto.

Preliminarmente sulle eccezioni di controparte per il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del TAR, si eccepisce che con il presente ricorso non si chiede l'annullamento del DM 50/2021, bensì solo la disapplicazione da parte del Giudice del Lavoro. Nel caso di specie, il diritto azionato va qualificato come diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario e ciò anche considerando che nel ricorso si invoca il rispetto di una norma primaria (artt. 485 e 569 TU Scuola) disattesa nell'applicazione da norma secondaria di carattere regolamentare. Sulla questione della giurisdizione si sono pronunciati in maniera pressoché uniforme i giudici amministrativi, i diversi Tribunali del lavoro e da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che è stata chiamata a decidere su ricorso per regolamento di giurisdizione, riguardante proprio un giudizio di rettifica di punteggio in seno alle graduatorie di istituto del personale ATA (Cass. Civ. S.U. sentenza n. 22693/2022; Corte di Cassazione S.U. ordinanza n. 2277/2024).

Sull'eccepito difetto di contraddittorio ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice. Avanzando sin da ora istanza di notifica ai potenziali controinteressati nelle forme di cui all'art. 151 cpc. Sulla questione dell'immissione in ruolo per il solo profilo di collaboratore scolastico, la scrivente difesa ne prende atto ed insiste per l'accoglimento del ricorso per tutti gli altri profili per i quali il ricorrente permane



nelle graduatorie di circolo e d'istituto (Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico - Collaboratore Scolastico Tecnico). Nel merito, priva di pregio risulta l'affermazione contenuta in memoria di costituzione secondo la quale l'art. 569 TU Scuola non sarebbe applicabile al caso di specie, ma esclusivamente al personale di ruolo ed ai fini della ricostruzione di carriera. Sulla questione specifica si è già pronunciata la Cassazione, la quale con ordinanza n. 5679/2020 si è espressa proprio su una fattispecie relativa al riconoscimento di punteggio all'interno di graduatorie riguardanti il personale precario e, quindi, non di ruolo, ribadendo che il servizio militare è sempre utilmente valutabile (anche per l'accesso ai ruoli del personale precario). Si insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso, richiamando recente sentenza di accoglimento di questo giudice per caso analogo (Tribunale di Siracusa - Giudice Gurreri sentenza n. 875/2023 pubbl. il 16/11/2023). Si richiamano, inoltre, due recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 266/2023 e sentenza n. 11235/2023 del 27/12/2023. L'avv. Conti chiede che la causa venga rinviata per discussione con concessione di termine per note.



Il Giudice dott. Luca Gurrieri,
lette le istanze ed esaminati gli atti,

rilevato che il riconoscimento al ricorrente del superiore punteggio sarebbe suscettibile di pregiudicare i diritti degli iscritti nelle medesime graduatorie, e che pertanto gli altri iscritti in graduatoria sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che il ricorso va notificato ai litisconsorti necessari inclusi nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente (cfr. Corte Appello Catania, sez. lav., 14/09/2020, n. 533, in *Redazione Giuffrè 2020*; Corte Appello Catania, sez. lav., 19/05/2020, n. 355, in *Redazione Giuffrè 2020*), potendo in mancanza risultare la decisione *inutiliter data*;

rilevato che la notifica nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, può essere validamente effettuata a mezzo di pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 30/05/2019, n. 6804, in *Redazione Giuffrè 2019*);

dispone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie cui si riferiscono le domande del ricorrente, autorizzando la notifica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione (Ministero Istruzione), pubblicazione da effettuarsi almeno trenta giorni prima della prossima udienza, che

fissa per il **4 LUGLIO 2024**.

Preso atto del disposto di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << *Modifiche al codice di procedura civile* >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza ("è considerato data di udienza a tutti gli effetti"), e disponendo che << Il giudice provvede entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>, chiarendo che << Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo



termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023;

rilevato che l'udienza fissata per la trattazione del presente procedimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e che appare opportuno disporre lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. ;

dispone

che la sopra fissata udienza del **4 LUGLIO 2024** si svolga secondo le modalità cd. cartolari poco sopra indicate e venga, pertanto, sostituita dal deposito di note scritte;

assegna

alle parti termine **perentorio** sino al **4 LUGLIO 2024** per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni che i difensori delle parti avrebbero formulato in udienza; eventuali depositi successivi al predetto termine saranno considerati irricevibili e il contenuto degli stessi inutilizzabile;

avvisa

i difensori delle parti che il provvedimento verrà emesso dal giudice entro ***trenta*** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e sarà comunicato a cura della Cancelleria;

avvisa

le parti circa le conseguenze previste dal citato art. 127-ter c.p.c. in caso di mancato deposito di note scritte nel termine sopra indicato.

Siracusa, 29/02/2024

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

